

Pubblicato il 11/02/2020

Sent. n. 1888/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2009, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato David Bacecci, con domicilio eletto presso il suo studio in Tivoli, via Antonio del Re, 8;

contro

Comune di Tivoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Marci, Martina Ramondo, domiciliataria *ex lege* in Tivoli, p.zza del Governo, 1;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Dirigente del Settore VI Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Tivoli n. [omissis] prot. [omissis] con cui veniva ordinata la sospensione dei lavori e l'ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino di alcune opere;

nonché, dell'ordinanza di sospensione lavori, demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi n. [omissis] prot. [omissis] del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tivoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente premette di essere proprietario di un immobile (distinto in catasto al Fg. [omissis], P.lla [omissis] n. [omissis]) sul quale aveva realizzato una tettoia – previa presentazione di una D.I.A. prot. [omissis] del [omissis] e successiva variazione prot. [omissis] del [omissis] –che successivamente aveva provveduto a chiudere ai lati, con materia leggero e facilmente rimovibile (legno e vetro) al fine di proteggere dalle intemperie gli elementi d'arredo ivi collocati.

Con il ricorso in esame impugna l'ordinanza n. [omissis] del [omissis] - notificata all'interessato il [omissis]- con cui il Comune, a seguito di rapporto amministrativo prot. [omissis] del [omissis] della PM, aveva ingiunto la sospensione lavori, demolizione - e rimessa in pristino dello stato dei luoghi – delle opere asseritamente abusive consistenti in: “Ampliamento sul terrazzo di pertinenza del medesimo attraverso la chiusura di una tettoia, legittimata con D.I.A. prot gen. [omissis] del [omissis] e [omissis] del [omissis]), ricavandone locale a destinazione residenziale, chiusura realizzata con infissi in legno e vetri e muratura, accorpendo nell'abuso, previo abbattimento di una parete non portante, una stanza dell'abitazione. La cubatura dell'illecito edilizio e di mc 53, relativamente all'ampliamento e di mc 35 per la stanza preesistente (per un totale di mc 88 circa)”

A seguito di accertamento di inottemperanza al predetto provvedimento e di prosecuzione dei lavori (rapporto amministrativo della PM prot. 22159 del 18.11.2008), con nuovi interventi consistenti

nell'impianto di: "Montaggio di n. 6 faretti; Montaggio di un termosifone; Montaggio completo di tutte le prese ed interruttori dell'impianto elettrico; Affissione di n° 4 o 5 ganci per appendere quadri; Sono stati appesi n° 3 umidificatori sui termosifoni; Montaggio di una pietra e rifinitura di un angolo alla sinistra del camino", il Comune ha disposto la sospensione lavori, demolizione e rimessa in pristino dei predetti interventi con ordinanza n. [omissis] del [omissis] /prot. [omissis] del [omissis]. Con il ricorso in esame il ricorrente impugna quest'ultimo provvedimento, nonché, quale atto presupposto, la precedente ordinanza, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità del presupposto; violazione degli artt. 6,10 e 22 d.p.r. 380/2001; 2) Eccesso di potere genericità dell'atto; 3) Eccesso di potere per violazione delle garanzie difensive; mancata comunicazione all'interessato della facoltà di presentare ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notificazione dell'atto; 4) Eccesso di potere per mancanza di motivazione e carenza di attività istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato.

In vista dell'udienza il Comune ha depositato una memoria con cui, in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità, per tardività, dell'impugnativa e comunque la sua inammissibilità, nonché+ infondatezza nel merito.

All'udienza pubblica del 17.12.2019 la causa – reiscritta a ruolo a seguito di presentazione di istanza di fissazione d'udienza a firma congiunta del 13.5.16 dopo comunicazione in data 17.11.2015 di avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell'art. 82 CPA - è passata in decisione.

In via preliminare, va esaminata l'eccezione di irricevibilità, per tardività, dell'impugnativa dell'ordinanza n. [omissis] prot. [omissis] del [omissis].

L'eccezione è fondata.

L'ordinanza n. [omissis] del [omissis] è stata notificata all'interessato il [omissis] (come risulta dalla relata depositata dalla resistente), per cui il ricorso in esame, notificato in data [omissis], risulta essere stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 41 CPA, nella parte relativa all'impugnativa del provvedimento predetto. Nella parte in cui il ricorso è stato proposto tempestivamente, cioè avverso l'ordinanza n. [omissis] del [omissis], risulta in parte inammissibile per difetto di interesse, in quanto non sarebbe di alcuna utilità al ricorrente il mantenimento in loco di impianti elettrici e di riscaldamento evidentemente funzionali all'uso abitativo del locale realizzato che andrebbe comunque demolito.

Nel merito, comunque, il gravame risulta comunque infondato.

Con il primo motivo di ricorso il deducente asserisce che le opere in contestazione non richiedevano la previa acquisizione del titolo abilitativo in quanto non avrebbero rilevanza urbanistica, non determinano un ampliamento della superficie utile dell'abitazione trattandosi di strutture leggere, facilmente smontabili, per le quali non è necessario il permesso di costruire, essendo sufficiente una semplice DIA; pertanto gli abusi commessi avrebbero potuto semmai giustificare l'irrogazione di una mera sanzione pecuniaria.

La descrizione in termini riduttivi così operata dall'interessato non risulta corrispondente a quella rappresentata nella documentazione prodotta dalla resistente (rilievi fotografici allegati al rapporto amministrativo della PM del 18.11.2008).

La struttura in contestazione, infatti, non ha carattere temporaneo, essendo stata fissata in maniera stabile al pavimento, e non ha natura pertinenziale, avendo comportato, mediante la chiusura dei lati, la realizzazione di un nuovo locale (dotato successivamente di impianti di riscaldamento), autonomamente utilizzabile, che incrementa lo spazio abitabile dell'unità preesistente, con modifica della sagoma dell'edificio, incremento della volumetria utile dell'immobile e conseguente aumento del carico urbanistico.

La qualificazione dell'intervento in contestazione operato dall'Amministrazione risulta corretta, non essendo ravvisabile l'errore sui presupposti prospettato dal ricorrente, così come risulta correttamente individuato il regime autorizzatorio previsto per la realizzazione della stessa, non trattandosi di opere realizzabili mediante DIA, ma soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, come chiarito dall'ormai consolidato orientamento in merito alla trasformazione di balconi e terrazzi in veranda

(COMUNE CITA cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, n. 4389/2017; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5801/2018)

Va del pari respinto il secondo mezzo di gravame, con cui il ricorrente lamenta la “genericità” dell’atto impugnato per non aver specificato le generalità del soggetto destinatario dell’ordine di demolizione.

La doglianza è infondata in fatto: i dati di cui si denuncia la carenza, infatti, risultano chiaramente indicati sia nelle “premesse motivazionali” dei provvedimenti impugnati (ove si richiamano i verbali dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale) sia nel dispositivo, proprio sotto la parola “ordina”.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la mancata indicazione, in calce al provvedimento impugnato, della possibilità di presentare, in alternativa al ricorso giurisdizionale, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il rilievo del ricorrente non è atto ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’omessa indicazione delle vie di ricorso costituisce una mera irregolarità, la cui mancanza avrebbe potuto, semmai, giustificare una richiesta di remissione in termini per la proposizione del ricorso straordinario.

Va infine disatteso anche il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione degli atti impugnati.

Dalla documentazione prodotta dalla PA risulta che l’ordine di demolizione sia stato impartito a seguito di sopralluoghi della Polizia Municipale, che hanno constatato la realizzazione di opere, adeguatamente descritte nelle caratteristiche e nella consistenza, documentate con rilievi fotografici (vedi allegato 5 della produzione della PA del 6.11.2019).

Tali opere sono state adeguatamente apprezzate dal competente Ufficio dell’Amministrazione che ha operato una corretta qualificazione giuridica delle stesse ed un’esatta individuazione del titolo abilitativo necessario per la loro esecuzione, giungendo a conclusioni corrette in merito alla natura abusiva dell’intervento.

L’operato dell’Amministrazione risulta perciò immune dai vizi dedotti.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente FF, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

Silvia Coppari, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

